

Codice A1813B

D.D. 14 febbraio 2020, n. 262

**L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 - L.r. n. 4 del 10/02/2009 - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - Domanda di concessione breve ed autorizzazione per taglio piante lungo il torrente Dora Baltea in comune di Ivrea località Terzo Ponte ed ex Traversa Cima - Richiedente: Ditta Ronco Giacinto (P. IVA 00609670070)**



**ATTO N. DD-A18 262**

**DEL 14/02/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 - L.r. n. 4 del 10/02/2009 - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - Domanda di concessione breve ed autorizzazione per taglio piante lungo il torrente Dora Baltea in comune di Ivrea località Terzo Ponte ed ex Traversa Cima - Richiedente: Ditta Ronco Giacinto (P. IVA 00609670070)

**VISTI:**

- la richiesta di concessione breve per taglio piante pervenuta in data 26/09/2019, protocollo in ingresso n° 43033/DA1813A, Fascicolo TG/5368/2019, presentata dalla Ditta individuale Ronco Giacinto (P. IVA 00609670070), con sede in Località Grand Praz, 193 - 11020 Issime (Ao) per realizzare interventi selvicolturali su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale, in destra orografica del torrente Dora Baltea, ricadenti in comune di Ivrea, località Terzo Ponte e località ex Traversa Cima, all'interno della Fascia A del PAI, per una superficie pari a 2,70 ha, come meglio individuata nella cartografia catastale allegata al presente provvedimento, allegati A e B;
- l'istanza di autorizzazione numero n° 48568/2019/401 pervenuta in data 26/09/2019, protocollo in ingresso n° 43035/DA1813A presentata dalla Ditta individuale Ronco Giacinto (P. IVA 00609670070), secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011, per realizzare un intervento di utilizzazione su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale, in destra orografica del torrente Dora Baltea, ricadenti in comune di Ivrea, località Terzo Ponte e località ex traversa Cima, all'interno della Fascia A del PAI, per una superficie complessiva pari a 2,70 ha come meglio individuata nella cartografia allegata al presente verbale, allegati A e B;
- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza redatto dal Dott. For. Paolo Piatti iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 457A;

Visto il verbale di istruttoria della richiesta di concessione e di autorizzazione ad eseguire l'intervento selvicolturale, redatto in data 17/12/2019 dai Funzionari incaricati, Magnani Dott.sa For. Cristina e Peterlin Dott. For. Gabriele;

Considerato che, in base ai rilievi istruttori, i Funzionari incaricati hanno valutato che;

- l'intervento interessa una superficie appartenente al demanio idrico fluviale ricadente nei fogli n° 47, 59 e 82 del NCT del comune di Ivrea, per una superficie totale interessata, al netto delle tare, pari a 2,70 ha, suddivisa in due lotti, di superfici pari a circa 1,70 ha quello in località Terzo Ponte, situato a Nord, e di circa 1,00 ha quello in località ex traversa Cima;
- la superficie interessata:
  - è situata in destra orografica del torrente Dora Baltea, in un area pianeggiante, a carattere alluvionale, priva di esposizione prevalente ad una quota di circa 220 m.s.l.m;
  - è situata parte all'interno della Fascia A del PAI;
  - non ricade all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
  - il suolo è caratterizzato da eccessiva pietrosità e scarsa profondità, anche a causa di interventi antropici nell'area situata a Nord, che costituiscono fattori limitanti per lo sviluppo e l'accrescimento della vegetazione;
  - il soprassuolo del lotto Nord è caratterizzato dalla presenza di un ceduo a prevalenza di robinia, con presenza di pioppo nero, pioppo bianco, salice, olmo campestre ed acer negundo, e da esemplari sporadici di altre latifoglie quali farnia, frassino, pioppo tremolo, ontano nero e tiglio;
  - il soprassuolo del lotto Sud è caratterizzato dalla presenza di un ceduo di latifoglie miste, in cui prevalgono frassino e robinia, oltre ad olmo campestre ed in misura minore da pioppo nero, pioppo bianco e salice, oltre a sporadici esemplari di farnia;
  - la copertura risulta discontinua, con presenza di chiarie dove il substrato risulta troppo ciottoloso e superficiale e non consente l'insediamento della vegetazione;
  - la rinnovazione, a causa della natura del substrato, risulta scarsa o assente, e generalmente costituita dal solo pioppo nero, che si rinviene in particolare nelle chiarie;
  - nel soprassuolo si rinviene la presenza di Acer negundo, e più sporadico Ailanthus altissima, in particolare nel lotto Nord, specie alloctone incluse nell'Allegato E del Regolamento Forestale e inserite nella Black List delle specie arboree esotiche invasive individuate con la D.G.R. n° 46-5100 del 18/12/2012, per le quali sono previsti interventi di contrasto, contenimento o, per aree circoscritte, l'eradicazione, oltre ad altre specie esotiche invasive nello strato arbustivo ed erbaceo;
  - l'intervento previsto è la ceduzione, soprattutto a carico della robinia, ed il rilascio delle altre latifoglie effettuando una selezione puntuale, salvaguardando gli esemplari migliori al fine di favorire l'evoluzione del popolamento verso forme più evolute, privilegiando soprattutto la farnia, e gli esemplari di pioppo nero di grosso diametro, oltre a tutte le altre latifoglie sporadiche. In tutti i casi si prevede il taglio selettivo delle piante instabili o di ostacolo allo sviluppo della rinnovazione.
  - lungo le sponde il taglio non si caratterizza quale intervento di manutenzione idraulica, ma di tipo selvicolturale, con rilascio anche di soggetti inclinati o di diametro medio-grande, così come nella fascia di 10 m dal ciglio di sponda;
  - Il prelievo previsto è pari complessivamente a circa 411 m<sup>3</sup>, con un indice di prelievo medio in volume pari a circa il 70 %, ed una copertura residua pari al 25% nel lotto Nord e del 18% nel lotto Sud;
  - l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento Forestale attualmente vigente;
  - al progetto è allegato il piedilista completo relativo alle piante con diametro  $\geq 9$  cm da rilasciare, contrassegnate con anello di vernice rossa e numerate. Le piante di diametro inferiore sono contrassegnate solo con anellatura al fusto di vernice rosso;
  - l'intervento proposto, sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico ma migliora il libero deflusso delle acque di esondazione, rende nel contempo più facile il rientro in

alveo delle eccedenze idriche durante la fase calante di un evento di piena e riduce il rischio di fluitazione delle piante di diametro maggiore diminuendo con il taglio la biomassa presente;

- è previsto l'esbosco con trattore ed utilizzo della viabilità esistente;

- la Ditta richiedente risulta iscritta all'Albo delle Imprese Forestali Transfrontaliero al n° 1008;

propongono che il calcolo del canone di concessione sia basato sui parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, considerando che la superficie interessata dal taglio risulta ben servita dalla viabilità esistente e facilmente accessibile ai mezzi forestali e di trasporto, ed esprimono, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza n° 48568/2019/401 di cui all'art. 6 del Regolamento forestale, ed al rilascio della concessione breve per taglio piante, Fascicolo codice TG/5368/2019, con determinazione del canone di concessione pari a 2.324,20 €, con le successive prescrizioni, oltre a quelle di carattere generale:

- secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, all'interno della Fascia A del PAI è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio;

- in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

- in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura €.,.

Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.

- in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere colturale;

- è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dall'alveo e dalle sponde come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904

- l'intervento dovrà carattere di contrasto e contenimento delle specie alloctone incluse nell'Allegato E del Regolamento Forestale e inserite nella Black List delle specie arboree esotiche invasive individuate con la D.G.R. n° 46-5100 del 18/12/2012 presenti sul soprassuolo, adottando tutte le tecniche utili ad evitarne la possibile diffusione ;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n° 45834/DA1813A in data 14/10/2019 è stata richiesto alla Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) l'espressione del parere ai fini idraulici in merito alla proposta di intervento presentata dalla Ditta Ronco Giacinto s.s.;

- l'Agenzia Interregionale per il fiume Po con nota prot. n° 25116 in data 17/10/2019, fascicolo 926/2019A, pervenuta in data 16/12/2019, protocollo in ingresso n° 60096/DA1813A, ha trasmesso il PARERE IDRAULICO con cui ha espresso parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla esecuzione del taglio proposto, nel rispetto delle modalità e prescrizioni dettate nello stesso provvedimento, allegato alla presente determinazione per farne parte integrale;

CONSIDERATO che:

- Il canone di concessione stato è calcolato utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, considerando che la superficie interessata dal taglio risulta mediamente servita dalla viabilità esistente e facilmente accessibile ai mezzi forestali e di trasporto, ed applicando un prezzo pari a quello relativo alla accessibilità buona;
- in base ai parametri individuati l'importo complessivo del canone per la concessione per taglio di vegetazione arborea in area demaniale è stato determinato in :
- con nota prot. n° 60938/DA1813A in data 19/12/2019 è stato comunicato alla Ditta individuale Ronco Giacinto s.s. l'accoglimento preliminare della richiesta di concessione ed è stato richiesto il pagamento del canone di concessione, determinato complessivamente in 2.324,20 €;
- la Ditta individuale Ronco Giacinto s.s. a mezzo PEC in data 05/02/2020, prot. in ingresso n° 5053/DA1813B, ha presentato copia della ricevuta di avvenuto versamento regolato in data 13/01/2020, mediante bonifico bancario n° identificativo operazione CRO 0306915947352112483157028337IT della Banca Intesa San Paolo s.p.a. , Filiale 00272) del canone per la concessione per taglio di vegetazione arborea in area demaniale di € 2.324,20 € , oltre ad 50 € quali spese di istruttoria;
- l'importo di 2.324,20 € per canone di concessione è introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;

RITENUTO pertanto di concedere, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R alla Ditta individuale Ronco Giacinto s.s. la concessione breve per taglio piante Fascicolo TG/5368/2019 ed autorizzare il taglio previsto dalla istanza n° 48568/2019/401 sulle superfici ricadenti in area appartenente al demanio idrico fluviale, in destra orografica del torrente Dora Baltea, ricadente nei fogli n° 47, 59 e 82 del NCT del comune di Ivrea, per una superficie totale interessata, al netto delle tare, pari a 2,70 ha, in località Terzo Ponte ed in località ex traversa Cima, all'interno della Fascia A del PAI, come meglio individuata nella cartografia catastale allegata al presente provvedimento;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento"
- il D.P.G.R. n° 2/R del 08/02/2010, recante "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)"
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e

s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;

- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- il Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004;
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea".
- la D.G.R. 29 Marzo 2010, n. 72-13725 recante "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006"
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;
- **IL RESPONSABILE**

*determina*

1) di assentire alla Ditta individuale Ronco Giacinto (P. IVA 00609670070), con sede in Località Grand Praz, 193 - 11020 Issime (Ao) la concessione breve Fascicolo TG/5368/2019 ed autorizzare gli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 48568/2019/401 sulle superfici ricadenti in area appartenente al demanio idrico fluviale, in destra orografica del torrente Dora Baltea, ricadente nei fogli n° 47, 59 e 82 del NCT del comune di Ivrea, per una superficie totale interessata, al netto delle tare, pari a 2,70 ha, in località Terzo Ponte ed in località ex traversa Cima, all'interno della Fascia A del PAI, come meglio delimitata negli elaborati cartografici allegati all'istanza ed alla cartografia catastale allegato A al presente provvedimento presente determinazione per farne parte integrante;

2) l'importo di 2.324,20 per canone di concessione è introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;

3) il concessionario dovrà rispettare le successive prescrizioni:

- gli interventi selvicolturali inerenti l'istanza n. 48568/2019/401 dovranno essere realizzati secondo quanto previsto nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente
- nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza preventiva autorizzazione;
- secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, all'interno della Fascia A del PAI è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio;
- in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

- in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura con rilascio dei soggetti stabili.

Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.

- in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere colturale;

- è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dall'alveo e dalle sponde come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

- l'intervento dovrà carattere di contrasto e contenimento delle specie alloctone incluse nell'Allegato E del Regolamento Forestale e inserite nella Black List delle specie arboree esotiche invasive individuate con la D.G.R. n° 46-5100 del 18/12/2012 presenti sul soprassuolo, adottando tutte le tecniche utili ad evitarne la possibile diffusione ;

4) il concessionario dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni per l'esecuzione degli interventi dettate dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po con il PARERE IDRAULICO positivo prot. n° 25116 in data 17/10/2019, fascicolo 926/2019A, pervenuto in data 16/12/2019, protocollo in ingresso n° 60096/DA1813A, allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante;

5) L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 33);

- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);

- la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34)

6) devono essere trasmesse al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competente per territorio:

a - comunicazione di inizio lavori;

b - comunicazione ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

7) entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

8) la concessione breve codice TG/5368/2019 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio vegetazione su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione breve per taglio piante relativa alla superficie residua;

9) sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;

10) è fatto assoluto divieto di cedere a terzi le superfici oggetto di concessione. Ove si accertasse la cessione o sub-concessione delle superfici oggetto della presente concessione, questo Settore

procederà, previa diffida, alla sua revoca, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R

11) nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle altre Leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)  
Fto Elio Pulzoni